

# Regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore

## Modifica del 23 dicembre 2010

---

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia  
e delle comunicazioni,*

visto l'articolo 28 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 1975<sup>1</sup> sulla  
navigazione interna,

*ordina:*

I

Il regolamento del 19 aprile 2002<sup>2</sup> concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore è modificato dalle prescrizioni seguenti:

*Art. 1.01 n. 14*

Nel presente regolamento:

14. i termini «uomo di coperta», «marinaio leggero (mozzo)», «marinaio», «marinaio motorista», «barcaiolo», «timoniere», «conducente», «macchinista» indicano una persona che possiede la capacità corrispondente conformemente alle prescrizioni del capitolo 3 del regolamento del 2 giugno 2010<sup>3</sup> concernente il personale di navigazione sul Reno;

*Art. 2.01 n. 2 lett. a e n. 3 primo periodo*

2. È idoneo chi:
  - a. è fisicamente e psichicamente in grado di condurre un naviglio. L'idoneità dev'essere attestata da un certificato medico come da allegati B1 e B2, rilasciato da un medico designato dai Porti Renani Svizzeri. È pure valida la presentazione d'un certificato d'idoneità conformemente al regolamento del 2 giugno 2010<sup>4</sup> concernente il personale di navigazione sul Reno;
3. Il tempo di navigazione dev'essere stato svolto su navigli per condurre i quali sarebbero necessarie la grande o la piccola patente per il Reno superiore oppure la grande o la piccola patente secondo il regolamento del 2 giugno 2010 concernente il personale di navigazione sul Reno. ...

1 RS 747.201  
2 RS 747.224.221  
3 RS 747.224.121  
4 RS 747.224.121

*Art. 2.02 n. 2 lett. a e n. 3*

2. È idoneo chi:
  - a. è fisicamente e psichicamente in grado di condurre un naviglio. L'idoneità dev'essere attestata da un certificato medico come da allegati B1 e B2, rilasciato da un medico designato dai Porti Renani Svizzeri. È pure valida la presentazione d'un certificato d'idoneità conformemente al regolamento del 2 giugno 2010<sup>5</sup> concernente il personale di navigazione sul Reno;
3. Il tempo di navigazione dev'essere stato svolto su navigli per condurre i quali sarebbero necessarie la grande o la piccola patente per il Reno superiore oppure la grande o la piccola patente secondo il regolamento del 2 giugno 2010 concernente il personale di navigazione sul Reno. 180 giorni di navigazione effettivi nella navigazione interna corrispondono a un anno di navigazione.

*Art. 2.03 n. 2 lett. a*

2. È idoneo chi:
  - a. è fisicamente e psichicamente in grado di condurre un naviglio. L'idoneità dev'essere attestata da un certificato medico come da allegati B1 e B2, rilasciato da un medico designato dai Porti Renani Svizzeri. È pure valida la presentazione d'un certificato d'idoneità conformemente al regolamento del 2 giugno 2010<sup>6</sup> concernente il personale di navigazione sul Reno;

*Art. 2.05 n. 1*

1. Le percorrenze richieste sul Reno fra Basilea (ponte «Mittlere Rheinbrücke» – km 166.64) e Rheinfelden (ponte-strada – km 149.22) e il tempo di navigazione devono essere provati mediante il libretto di servizio debitamente compilato e verificato secondo il modulo dell'allegato A2 o mediante un libro di bordo debitamente compilato secondo il modulo dell'allegato A1 del regolamento del 2 giugno 2010<sup>7</sup> concernente il personale di navigazione sul Reno.

*Art. 3.02 n. 2<sup>bis</sup> lett. a*

- 2<sup>bis</sup>. Al posto del certificato medico come da allegato B2, l'idoneità fisica e psichica può essere comprovata da uno dei seguenti documenti riconosciuti dai Porti Renani Svizzeri:
  - a. un certificato di capacità valido, al quale si applicano al minimo le esigenze fissate dagli allegati B1 e B2 come pure dall'articolo 3.04 del

<sup>5</sup> RS 747.224.121

<sup>6</sup> RS 747.224.121

<sup>7</sup> RS 747.224.121

regolamento del 2 giugno 2010<sup>8</sup> concernente il personale di navigazione sul Reno; o

*Art. 3.03 n. 1 quarto periodo*

1. ... Se l' idoneità è attestata con la presentazione d' un certificato valido secondo il regolamento del 2 giugno 2010<sup>9</sup> concernente il personale di navigazione sul Reno e se detto certificato è vincolato a condizioni a causa di un' idoneità limitata, la validità della patente è soggetta a queste condizioni.

...

*Art. 5.02 n. 3*

*Abrogato*

*Allegato C n. 1.4–1.8*

1	2	3	4	5	6	7
Numero	Materia d' esame		A	B	C	D
<b>1.4</b>	<b>Regolamento per l' ispezione dei battelli del Reno</b>					
	Struttura e contenuto	2	x	x	x	x
	Contenuto del certificato di ispezione	2	x	x	x	x
<b>1.5</b>	<b>Regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno</b>					
	Prescrizioni riguardanti l' equipaggio, capitoli 3–5	1	x	x		x
<b>1.6</b>	<b>Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN)</b>					
	Struttura	2	x	x		x
	Documenti/direttive	2	x	x		x
	Indicazione della designazione prescritta con coni/luci blu	1	x	x		x
	Rilevazione delle prescrizioni d' esercizio	2	x	x		x
<b>1.7</b>	<b>Regolamento di patente per il Reno superiore</b>					
	Tipi di patente	2	x	x	x	x
	Criteri applicabili al ritiro della patente e alla sospensione della validità della patente	1	x	x	x	x
<b>1.8</b>	<b>Prevenzione degli infortuni</b>	2	x	x	x	x

<sup>8</sup> RS 747.224.121

<sup>9</sup> RS 747.224.121

*Allegato D*  
(art. 1.03 n. 3)



Nr. 000 / 2011

Die Schweizerischen Rheinhäfen bestätigen hiermit, dass

Frau/Herr\* \_\_\_\_\_  
(Name) (Vorname)

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Geburtsort: \_\_\_\_\_ Staat: \_\_\_\_\_

Inhaberin/Inhaber\* des Grossen Rheinpatents oder eines als gleichwertig anerkannten Schiffsführerzeugnisses

Nr. \_\_\_\_\_

Ausstellende Behörde \_\_\_\_\_

in \_\_\_\_\_ am \_\_\_\_\_

die Strecke zwischen der Einfahrt des unteren Vorhafens der Schleuse Augst und dem Oberhaupt der Schleuse Augst vier Mal in jede Richtung innerhalb von zwei Jahren unter nachgewiesener Assistenz eines Inhabers des Hochrheinpatents dieser Strecke befahren hat.

Schweizerische Rheinhäfen Basel

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift/Stempel)

Basel \_\_\_\_\_

Diese Bescheinigung ist auf der vorgenannten Strecke an Bord mitzuführen. Sie berechtigt zusammen mit einem gültigen Rheinpatent oder einem gültigen, als gleichwertig anerkannten Schiffsführerzeugnis zum Befahren des Hochrheins. Sofern das 50. Altersjahr erreicht wurde, ist bei einem anerkannten Schiffsführerzeugnis zudem der Bescheid zur Tauglichkeit erforderlich.

\* Nichtzutreffendes streichen

Sämtliche Korrespondenzen sind an die Amtsstelle und nicht an einzelne Mitarbeiter zu richten.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2011.

23 dicembre 2010

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,  
dell'energia e delle comunicazioni:

Doris Leuthard

